TAR SARDEGNA

In esecuzione dell'ordinanza n 25/2007 pronunziata dal TAR Sardegna nel giudizio n 726/2004, si notifica quanto segue ai seguenti comuni: Assemini, Barrali, Burcei, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Donori, Elmas, Maracalagonis, Monastir, Monserrato, Nuraminis, Ortacesus, Pimentel, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Samatzai, San Basilio, San Nicolò Gerrei, San Sperate, Sant'Andrea Frius, Sarroch, Selargius, Senorbì, Serdiana, Sestu, Settimo San Pietro, Silius, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa San Pietro, Villaspeciosa, all'Unione dei comuni Parteolla e Basso Campidano e comunque ai comuni e soggetti che conferiscono rifiuti nell'impianto di Macchiareddu di Cagliari, tutti controinteressati nel citato giudizio promosso dalla Tecnocasic scpa per l'annullamento: della delibera della giunta regionale sarda n°17/07 del 13.4.2004 di adozione dell'"atto di indirizzo per la determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento"; della nota del Responsabile del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati dell'Assessorato regionale Difesa 'Ambiente del 20.4.2004, n°13841, di sospensione dell'applicazione della tariffa di conferimento dei rifiuti all'impianto di Macchiareddu. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) Violazione artt. 23 e 41 Costituzione, perchè i provvedimenti impugnati comprimono la libertà di impresa ed impongono allo smaltitore prestazioni non previste dalla legge. Violazione della raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee del 3.3.1975 concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente (75/436/EURATOM, CECA, CEE), dell'Atto Unico

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-L

Europeo, ratificato dalla legge n°909/1986, dell'art.130R (oggi 174) del Trattato CEE; della direttiva Consiglio CE n°1999/31/CE del 26.4.1999; della direttiva Consiglio CE n°91/156/CEE del 18.3.1991; della direttiva Consiglio CE n°75/442/CEE del 15.7.1975; del d.p.r. n°915/1982; del d.lgs. n°22/1997; del d.lgs. n°36/2003 e del principio "chi inquina paga" sancito dalla predette norme comunitarie e nazionali, perchè i provvedimenti impugnati impediscono che il costo dello smaltimento gravi sul produttore dei rifiuti. 2) Eccesso di potere per sviamento, illogicità, apoditticità, contraddittorietà con precedenti provve-dimenti della Regione, perchè gli atti impugnati contrastano con l'Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del d.lgs. n°36/03 di recepimento della direttiva 31/99/CE-Presentazione di nuovi progetti, approvato con deliberazione giunta regionale n 24/11 del 29.7.2003, il cui punto 3 prevede la presentazione di un piano finanziario finalizzato al recupero di tutti i costi di smaltimento, mediante l'applicazione delle tariffe adeguate, senza nessuna calmierazione delle medesime. 3) Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione, violazione dell'art. 3 l. n°241/90. Invero: al punto 1.1. del provvedimento impugnato il costo diretto di produzione del servizio è determinato senza tenere conto di voci essenziali; al punto 1.1.3. è imposto un limite illogico ai costi di manutenzione ordinaria; al punto 1.1.4. il costo del personale è determinato con riferimento al minimo stabilito dal CCNL, mentre viene sovente assunto personale provetto, con costi maggiori; al punto 1.4. la quota di ammortamento della produzione è fissata senza considerare i beni coperti da finanziamento pubblico e non secondo le

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

norme civilistiche e fiscali ordinarie; al punto 2.5. è considerato l'utile di impresa solo quando la gestione dell'impianto è affidata a terzi e non viene riconosciuto in favore dell'ente che gestisce direttamente l'impianto; al punto 3 sono inclusi tra i ricavi tutti gli introiti percepiti dall'ente gestore e non solo quelli derivanti dallo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; al punto 3 si prevede illogicamente l'applicazione di una tariffa pari ai costi industriali maggiorati del 30% per i tratta-menti/smaltimenti di rifiuti urbani provenienti da comuni appartenenti ad ambiti territoriali diversi da quelli di localizzazione dell'impianto/discarica e per i conferimenti di scarti e sovalli da impianti di trattamento di rifiuti urbani; al punto B/d, si prevede illogicamente l'immodificabilità della tariffa durante l'anno, che comporta passività di bilancio che dovranno necessariamente essere assorbite durante l'anno successivo. 4) L'Assessorato regionale Difesa Ambiente non ha nessun potere di sospendere l'applicazione delle tariffe stabilite dall'ente gestore dell'impianto di smaltimento. 5) La sospensione è illegittima perchè disposta a tempo indeterminato. Con motivi aggiunti si è impugnata la determinazione del 28.7.2004, prot. n°26025 del Responsabile del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati dell'Assessorato regionale Difesa Ambiente che ha fissato la tariffa di conferimento dei rifiuti urbani all'impianto di Macchiareddu per il 2004, applicando l'atto di indirizzo di cui alla delibera della giunta regionale n°17/07 del 13.4.2004 per: I) Violazione artt. 23 e 41 Costituzione, perchè i provvedimenti impugnati comprimono indebitamente la libertà di impresa ed impongono allo smaltitore prestazioni non previste dalla legge. Violazione della raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

del 3.3.1975 (75/436/EURATOM, CECA, CEE), dell'Atto Unico Europeo, ratificato dalla legge n°909/1986, dell'art.130R (oggi 174) del Trattato CEE; della direttiva Consiglio CE n°1999/31/CE del 26.4.1999; della direttiva Consiglio CE n°91/156/CEE del 18.3.1991; della direttiva Consiglio CE n°75/442/CEE del 15.7.1975; del d.p.r. n°915/1982; del d.lgs. n°22/1997; del d.lgs. n°36/2003 e del principio "chi inquina paga" sancito dalle citate norme comunitarie e nazionali, perchè i provvedimenti impugnati impediscono che il costo dello smaltimento gravi sul produttore dei rifiuti. II) Illegittimità derivata dai vizi dedotti con il ricorso introduttivo. III) Violazione art. 3 della l. n°241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà con precedenti provvedimenti della Regione, difetto di istruttoria e sviamento, perché l'amministrazione ha determinato senza motivazione la tariffa in misura inferiore oltre che a quella massima stabilita dall'atto di indirizzo approvato con deliberazione di giunta n°24/11 del 29.7.2003, anche a quella ritenuta necessaria dal gestore per mantenere un equilibrio economico di gestione e, comunque, applicando in maniera illogica e distorta i criteri di cui al menzionato atto di indirizzo. Con secondi motivi aggiunti si è impugnata la determinazione n 1 del 3.1.2005 del Direttore del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati dell'Assessorato Difesa Ambiente, che ha fissato la tariffa di conferimento dei rifiuti urbani all'impianto di Macchiareddu per l'anno 2005, in applicazione del predetto atto di indirizzo, deducendo i seguenti motivi: I) Violazione artt. 23 e 41 Costituzione, in quanto i provvedimenti impugnati comprimono indebitamente la libertà di impresa ed impongono allo smaltitore

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

prestazioni non previste dalla legge; violazione della raccomandazione del Consiglio Comunità Europee del 3.3.1975 (75/436/EURATOM, CECA, CEE), dell'Atto Unico Europeo, ratificato dalla legge n°909/1986, dell'art.130R (oggi 174) del Trattato CEE; della direttiva Consiglio CE n°1999/31/CE del 26.4.1999; della direttiva Consiglio CE n°91/156/CEE del 18.3.1991; della direttiva Consiglio CE n°75/442/CEE del 15.7.1975; del d.p.r. n°915/1982; del d.lgs. n°22/1997; del d.lgs. n°36/2003, nonchè del principio "chi inquina paga" sancito dalle citate norme comunitarie e nazionali, perché i provvedimenti impugnati impediscono che il costo dello smaltimento gravi sul produttore dei rifiuti. II) Illegittimità derivata dai vizi dedotti con il ricorso introduttivo. III) Violazione dell'atto di indirizzo approvato con deliberazione di giunta n.17/07 del 14.4.2004, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, falsità del presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione e sviamento perché: 1) l'amministrazione ha determinato la tariffa effettuando una riduzione nei costi relativi alle analisi di laboratorio in contrasto con l'atto di indirizzo; 2) la tariffa è stata determinata imputando una parte degli oneri di manutenzione ordinaria al fondo di accantonamento per il rinnovo degli impianti, in contrasto con l'atto di indirizzo 3) la tariffa è stata immotivatamente determinata sulla base dei costi per la manutenzione programmata relativi al 2004, mentre rispetto al 2004 sono mutati i fattori determinanti di tale voce; 4) non è vero che, per la manutenzione ordinaria, è stato superato il limite del 6% del costo di investimento, perché i calcoli della Regione sono errati ed in contrasto con l'atto di indirizzo.

Cagliari, 27.2.2007

avv. Giovanni Contu

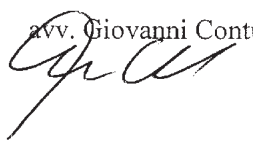

C-4747 (A pagamento).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE